

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì ventuno del mese di dicembre, alle ore 13.34 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Vice Presidente per le ore 13.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 6) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 7) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) CORRADO VALENTINA | “ | 8) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) D'AMATO ALESSIO | “ | 9) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | 10) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Lombardi, Onorati, Troncarelli e Valeriani.*

E' collegato in videoconferenza: *l'Assessore Alessandri.*

Sono assenti: *gli Assessori Corrado, D'Amato, Di Bernardino e Orneli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1213

N. 1213 del 21/12/2022

Proposta n. 55401 del 20/12/2022

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	P	U0000R15401	2022/47882	13.428.845,47	01.07 1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
1.01.03.99					
CREDITORI DIVERSI					

2)	P	U0000R15401	2023/5433	3.072.093,94	01.07 1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
1.01.03.99					
CREDITORI DIVERSI					

OGGETTO: Adempimenti concernenti l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del 12 e 13 febbraio 2023. Ratifica dell'Intesa tra la Regione Lazio e le Prefetture del Lazio e determinazione degli importi massimi rimborsabili a ciascun Comune per le spese relative al trattamento economico dovuto ai componenti dei seggi elettorali nonché per le spese concernenti l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vicepresidente;

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, gli articoli 19 e 40;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 recante "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale", come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 10, concernente "Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, concernente la possibilità di assumere impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, nel caso di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

ATTESO che il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con nota prot. n. 1125803 del 10 novembre 2022 ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 novembre 2022;

VISTO l’articolo 45, comma 6, dello Statuto, ai sensi del quale la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto;

VISTI i commi 2 e 6 dell’articolo 45 dello Statuto, i quali prevedono la supplenza del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio del 12 novembre 2022, n. 33 con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, e dell’articolo 44, comma 1, dello Statuto, è stato dichiarato lo scioglimento del Consiglio regionale;

VISTO l’articolo 5 della l.r. 2/2005, ai sensi del quale “*Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.*”;

VISTO il decreto-legge dicembre 2022, n. 190: “Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione”, entrato in vigore il 13 dicembre 2022, che ha stabilito che: “Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023 si svolgono, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00200 del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15;

RILEVATO che l'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge regionale n. 2/2005 e successive modifiche ha recepito, per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale medesima, la legge n. 108/68, nonché la legge n. 43/1995, dinanzi richiamate, stabilendo altresì che si applicano, in quanto compatibili con la predetta legge regionale, le altre disposizioni dell'ordinamento statale in materia;

RITENUTO che, anche dopo l'entrata in vigore della normativa regionale suindicata, permane la competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale, nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;

ATTESO che l'art. 9 bis della l.r. 2/2005 stabilisce che *“Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.”*;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune;

CONSIDERATO che, in occasione delle precedenti consultazioni elettorali regionali il Ministero dell'Interno e le Prefetture – Uffici territoriali del Governo del Lazio, sulla base di apposite intese e accordi, hanno collaborato con i competenti organi ed uffici regionali ai fini del corretto svolgimento delle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che le Prefetture – Uffici territoriali del Governo hanno le necessarie competenze per assicurare, in particolare, il coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;

RITENUTO opportuno, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, avvalersi della comprovata capacità tecnica e organizzativa delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo in materia elettorale per supportare la Regione Lazio nell'esercizio delle rispettive competenze concernenti il procedimento di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;

CONSIDERATA l'urgenza di porre in essere gli atti necessari per la gestione del procedimento elettorale al fine di garantire il rispetto dei termini fissati dalla normativa vigente per lo svolgimento delle elezioni regionali;

VISTA l'Intesa stipulata dal Vicepresidente della Regione Lazio e dai Prefetti della Regione Lazio, volta a definire le linee e le modalità di collaborazione necessarie ad assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO che agli adempimenti previsti dalla predetta Intesa si provvederà con oneri finanziari a carico della Regione Lazio secondo modalità di liquidazione delle spese appositamente rendicontate sulla base di apposito disciplinare che sarà sottoscritto tra le parti;

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni fornite da ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e tenendo conto delle spese sostenute dalle stesse per lo svolgimento di analoghe attività nel corso delle ultime tornate elettorali regionali e politiche, la previsione complessiva delle spese che le Prefetture – Uffici territoriali del Governo dovranno sostenere in attuazione della predetta intesa è pari ad euro 360.000,00;

RITENUTO opportuno ratificare l’Intesa stipulata dal Presidente vicario della la Regione Lazio e dai Prefetti della Regione Lazio, volta a definire le linee e le modalità di collaborazione necessarie ad assicurare l’ottimale gestione del procedimento elettorale, sottoscritta dal Vicepresidente in data 5 dicembre 2022 che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO di quanto sancito dalla suddetta Intesa in merito alla opportunità che, per ragioni di qualità, rapidità, efficienza e sicurezza, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su incarico della Regione Lazio, provveda alla fornitura e alla distribuzione degli stampati occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali;

ATTESO che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha acquisito e maturato un consolidato know-how nella fornitura dei prodotti e dei servizi occorrenti per lo svolgimento dei procedimenti elettorali curando, in particolare, le tornate elettorali regionali tenutesi: nel 2018 nel Lazio, in Lombardia e in Molise; nel 2019 in Abruzzo, in Basilicata, in Piemonte e in Umbria; nel 2020 in Toscana, nelle Marche e in Liguria; nel 2021 in Calabria;

CONSIDERATO che la consolidata esperienza e la comprovata capacità tecnica e organizzativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel settore elettorale consentono di assicurare la fornitura dei prodotti e dei servizi occorrenti per lo svolgimento delle prossime elezioni regionali entro i ristretti termini previsti dalla normativa vigente, dovuti anche allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, e secondo gli indefettibili standard di qualità e sicurezza a tal fine richiesti;

VISTA la nota della Direzione regionale Centrale Acquisti prot. n. 1189956 del 24 novembre 2022 di riscontro alla nota della Direzione regionale Affari Istituzionali e personale n. prot. 1183673 del 24 novembre 2022, nella quale si rappresenta che: *“in media, il tempo necessario per aggiudicare una procedura di gara sopra soglia comunitaria è compreso fra i 4 e i 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando. Pertanto, dovendo la fornitura richiesta essere disponibile già per la data del 12 febbraio e non avendo ancora predisposto la documentazione necessaria per la pubblicazione della gara, non si ritiene possano sussistere le condizioni per esperire tale procedura in tempo utile.”*;

VISTO il preventivo di spesa per la fornitura degli stampati occorrenti per lo svolgimento del procedimento di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, fornito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 20 dicembre 2022, il cui ammontare, da corrispondere in un’unica soluzione a servizio concluso, è pari ad euro 1.000.000,00 oltre IVA 22%;

RITENUTO necessario, per le suesposte ragioni di qualità, rapidità, efficienza e sicurezza, che la Direzione regionale Affari istituzionali e personale adotti gli atti necessari per procedere all’affidamento all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura dei prodotti e dei servizi occorrenti per lo svolgimento delle prossime elezioni regionali, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’articolo 21 della citata legge 108/1968 che prevede che: *“Le spese inerenti all’attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono*

anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni”;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che prevede che: “[...] *Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono [...].*

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei Comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai Comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.[...]

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. [...]”;

VISTO l'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, ai sensi del quale: “1. *In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal Comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.*

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il Comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. [...]”;

VISTO l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che stabilisce che: “*In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.*”;

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai del quale: “*Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per talinomine.*”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'importo massimo delle spese, che saranno anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione, relative allo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali, occorre quantificare l'ammontare delle somme spettanti a ciascun Comune a titolo di rimborso delle spese per:

- a) il trattamento economico dovuto ai componenti dei seggi elettorali;
- b) gli adempimenti di propria competenza concernenti l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali;

ATTESO che gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono stabiliti dal citato articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, in misura pari a:

- euro 150 per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione;
- euro 120 per ciascuno degli scrutatori e per il segretario dell'ufficio elettorale di sezione;
- euro 90 per il presidente del seggio speciale;
- euro 61 per ciascun componente del seggio speciale;

ATTESO che, sulla base dell'ultima rilevazione pubblicata dal Ministero dell'Interno, aggiornata al 30 giugno 2022, il numero totale di sezioni elettorali istituite dai Comuni della Regione è pari a 5.300;

CONSIDERATO che, ai sensi delle succitate disposizioni normative, l'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, un segretario e quattro 4 scrutatori, mentre il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori e che, pertanto, la spesa per gli onorari fissi da corrispondere per ciascun ufficio elettorale di sezione è pari ad euro 750 e la spesa per gli onorari fissi da corrispondere per ciascun seggio speciale è pari ad euro 210;

CONSIDERATO, pertanto, che la spesa complessiva concernente le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali è pari ad euro 4.000.342,00;

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 3 ottobre 2022, con il quale sono stati individuati i seguenti parametri di riparto delle somme spettanti a ciascun Comune a titolo di rimborso delle spese per gli adempimenti di propria competenza concernenti l'organizzazione tecnica delle ultime consultazioni politiche:

- € 644,32 per sezione;
- € 1,32 per elettore;
- maggiorazione del 40 per cento dei suddetti parametri per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali;

RITENUTO opportuno determinare l'importo massimo delle spese rimborsabili a ciascun Comune per gli adempimenti di propria competenza concernenti l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali – escluse quelle relative al trattamento economico dovuto ai componenti dei seggi elettorali quantificate come sopra – applicando come base di calcolo i medesimi parametri unitari definiti con il summenzionato decreto per la determinazione delle spese da rimborsare ai Comuni in occasione delle delle consultazioni politiche del 25 settembre 2022;

RITENUTO, altresì, di dover incrementare in misura pari al 15 per cento il calcolo di cui al punto precedente, in ragione degli ulteriori adempimenti gravanti sui Comuni a seguito dell'articolazione in due giornate delle consultazioni elettorali regionali prevista in base dal citato d.l. n. 190/2022;

CONSIDERATO necessario che la Direzione regionale Affari istituzionali e personale provveda a formulare ai Comuni gli indirizzi relativi alle tipologie di spese sostenute dagli stessi per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali che, ai sensi della normativa vigente, potranno essere rimborsate dalla Regione;

RITENUTO di adottare l'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante gli importi massimi rimborsabili a ciascun Comune per le spese relative al trattamento economico dovuto ai componenti dei seggi elettorali nonché per le spese relative agli adempimenti di propria spettanza concernenti l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali;

CONSIDERATO che potranno essere rimborsate ai Comuni le sole spese riferite alle tipologie indicate negli indirizzi summenzionati, rendicontate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data

delle consultazioni elettorali, rientranti nei limiti definiti per ciascun Comune nell'allegato B e che eventuali eccedenze di spesa resteranno a carico dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle spese rimborsabili ai Comuni, come definito nell'allegato B, ammonta ad euro € 14.920.939,42;

RITENUTO necessario che la Direzione regionale Affari istituzionali e personale provveda, secondo le modalità organizzative previste dall'atto di organizzazione n. G17954 del 16 dicembre 2022, all'adozione degli atti concernenti l'erogazione:

- a) di un acconto nella misura del 90% dell'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, come definito nell'Allegato B;
- b) dell'eventuale saldo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, previa rendicontazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni elettorali;

DATO ATTO che le spese derivanti dalla predetta deliberazione sono così preventivate:

- euro 360.000,00, per l'anno 2023, quali spese relative all'Intesa volta a definire le linee e le modalità di collaborazione necessarie ad assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale;
- euro 1.220.000,00, per l'anno 2023, quali spese relative all'affidamento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura dei prodotti e dei servizi occorrenti per lo svolgimento delle prossime elezioni regionali;
- euro 13.428.845,47, per l'anno 2022, quali spese relative all'acconto in favore dei Comuni pari al 90% della spesa complessiva sostenuta dai Comuni medesimi per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali rimborsabili dalla Regione;
- euro 1.492.093,94, per l'anno 2023, quali spese relative al saldo in favore dei Comuni pari al 10% della spesa complessiva sostenuta dai Comuni medesimi per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali rimborsabili dalla Regione;

ATTESO che, agli oneri summenzionati, pari ad euro 13.428.845,47, per l'anno 2022 e a complessivi euro 3.072.093,94, per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, sul capitolo di spesa U0000R15401, di cui al programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione";

RITENUTO che la presente deliberazione rientri tra gli atti per i quali ricorrono i caratteri della doverosità, indifferibilità ed urgenza, in quanto la predetta intesa risulta strettamente necessaria ad assicurare l'ottimale gestione del procedimento di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione del 12 e 13 febbraio 2023 e il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali costituisce indifferibile adempimento della succitata normativa statale;

DELIBERA

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

- di ratificare l'Intesa stipulata dal Presidente vicario della la Regione Lazio e dai Prefetti della Regione Lazio, volta a definire le linee e le modalità di collaborazione necessarie ad assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, sottoscritta dal Vicepresidente in data 5 dicembre 2022, che, allegata alla presente deliberazione (Allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante gli importi massimi rimborsabili a ciascun Comune per le spese relative al trattamento economico dovuto ai componenti dei seggi elettorali nonché per le spese relative agli adempimenti di propria spettanza concernenti l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali.

Il Presidente vicario provvederà a sottoscrivere il disciplinare relativo alle spese derivanti dalla predetta Intesa, ai sensi del punto 3 della stessa.

La Direzione regionale Affari istituzionali e personale adotterà gli atti necessari per provvedere:

- all'affidamento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura dei prodotti e dei servizi occorrenti per lo svolgimento delle prossime elezioni regionali, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- alla definizione degli indirizzi ai Comuni in ordine alle tipologie di spese sostenute dagli stessi per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali rimborsabili dalla Regione, restando fermo che potranno essere rimborsate ai Comuni le sole spese riferite alle tipologie indicate negli indirizzi summenzionati, rendicontate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni elettorali, rientranti nei limiti definiti per ciascun Comune nell'allegato B e che eventuali eccedenze di spesa resteranno a carico dei Comuni medesimi;
- all'erogazione, a ciascun Comune, dell'acconto pari al 90% dell'importo massimo delle spese da rimborsare, come definito nell'Allegato B alla presente deliberazione;
- all'erogazione, a ciascun Comune, dell'eventuale saldo delle spese da rimborsare, previa rendicontazione da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni elettorali.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio.